

15.11.2023

A9-0319/392

Emendamento 392

Frédérique Ries

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. In attesa della valutazione del loro status da parte della Commissione a norma del paragrafo 10 ter del presente articolo, quest'ultimo non si applica agli imballaggi in legno e agli imballaggi in cera di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004.

Or. en

Motivazione

L'articolo 6 comporta il grave rischio di un divieto assoluto di determinate tipologie specifiche di imballaggi, come gli imballaggi in legno e in cera a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati in particolare per alcuni formaggi europei, che non dispongono di appositi canali. Vista l'esistenza di infrazioni e tenuto conto del progresso tecnico e scientifico, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione per valutare la possibilità di introdurre un'esenzione per questo tipo di imballaggi, sulla base di un atto delegato.

15.11.2023

A9-0319/393

Emendamento 393

Frédérique Ries

a nome del gruppo Renew

Relazione

A9-0319/2023

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione presenta una relazione in cui valuta la necessità di prorogare le deroghe stabilite a norma del paragrafo 10 bis del presente articolo sulla base dei progressi scientifici e tecnici, della disponibilità di infrastrutture di riciclaggio e di una valutazione del ciclo di vita di altre forme di imballaggio alternativo. Sulla base di tale relazione e previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2030, un atto delegato che stabilisce le prescrizioni relative a tali imballaggi e valuta i vantaggi ambientali per la conformità di tali imballaggi alle prescrizioni del presente articolo e dell'articolo 8.

Or. en

Motivazione

L'articolo 6 comporta il grave rischio di un divieto assoluto di determinate tipologie specifiche di imballaggi, come gli imballaggi in legno e in cera a contatto con i prodotti alimentari, utilizzati in particolare per alcuni formaggi europei, che non dispongono di appositi canali. Vista l'esistenza di infrazioni e tenuto conto del progresso tecnico e scientifico, la Commissione dovrebbe elaborare una relazione per valutare la possibilità di introdurre un'esenzione per questo tipo di imballaggi, sulla base di un atto delegato.

15.11.2023

A9-0319/394

Emendamento 394
Frédérique Ries
a nome del gruppo Renew

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se un distributore finale mette a disposizione sul mercato bevande analcoliche, ad eccezione del latte, in imballaggi per la vendita, egli: a) garantisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, sul territorio di uno Stato membro almeno il 20 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo; b) mira a garantire che, decorrere dal 1° gennaio 2040, almeno il 35 % di detti prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a modificare l'emendamento 200 del progetto di relazione della commissione ENVI, in quanto il testo della Commissione esenta chiaramente il latte dagli obiettivi di riutilizzo delle bevande analcoliche (articolo 26, paragrafo 6).

15.11.2023

A9-0319/395

Emendamento 395

Frédérique Ries

a nome del gruppo Renew

Relazione

Frédérique Ries

Imballaggi e rifiuti di imballaggio

(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 17

Testo della Commissione

Emendamento

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi *e, su tale base, valuta l'opportunità di istituire misure, rivedendo* gli obiettivi di cui al presente articolo e *fissando* nuovi obiettivi per il riutilizzo *e la ricarica degli imballaggi e, se necessario, presenta una proposta legislativa.*

17. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a otto anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione riesamina la situazione del riutilizzo degli imballaggi. *Nell'esaminare l'impatto degli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi, la Commissione valuta almeno la riduzione dei rifiuti di imballaggio ottenuta grazie agli obiettivi di riutilizzo per il 2030, la riduzione delle emissioni di CO₂, la riduzione dei rifiuti alimentari, la riduzione dei volumi di materie prime vergini utilizzate, il consumo di acqua ed energia, la contaminazione dell'acqua e l'uso di detergenti e disinfettanti sulla base di una valutazione del ciclo di vita indipendente e sottoposta a revisione tra pari. La Commissione valuta inoltre l'evoluzione dei rifiuti di imballaggio di cartone e il loro impatto ambientale nonché gli effetti di sostituzione dei materiali che potrebbero verificarsi in ragione delle esenzioni relative ai materiali di cui all'articolo 22, in combinato disposto con l'allegato V e in ragione dell'articolo 26, paragrafi 7, 10, 12 e 13. Sulla base di tale esame, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa: a) che modifica o conferma gli obiettivi per il 2040 di cui al presente articolo e b), che fissa, se necessario, nuovi obiettivi per il riutilizzo in altri settori e per altri formati e materiali di imballaggio.*

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad aggiungere l'analisi del ciclo di vita.

AM\1290517IT.docx

PE754.376v01-00

15.11.2023

A9-0319/396

Emendamento 396
Frédérique Ries
a nome del gruppo Renew

Relazione
Frédérique Ries
Imballaggi e rifiuti di imballaggio
(COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))

A9-0319/2023

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Gli Stati membri esentano gli operatori economici dall'obbligo di cui al paragrafo 3 bis, lettera a), e al paragrafo 3 ter, lettera a), del presente articolo allorché il tasso di riciclaggio comunicato dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera c), è superiore all'85 % in peso di tale materiale di imballaggio immesso sul mercato dello Stato membro in questione negli anni civili 2026 e 2027.*

Se da tale comunicazione risulta che il tasso di riciclaggio del rispettivo materiale di imballaggio è inferiore all'85 %, lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di attuazione che illustra una strategia con azioni concrete, tra cui un calendario, che garantisce il raggiungimento del tasso di riciclaggio dell'85 % in peso del rispettivo materiale di imballaggio entro due anni.

Or. en

Motivazione

L'idea è quella di offrire una clausola di flessibilità agli operatori economici che conseguono un elevato livello di riciclaggio e che non dovrebbero rispettare gli obblighi in materia di riutilizzo. Allo stesso tempo, con questa cosiddetta "clausola di salvaguardia" è possibile garantire che sia pienamente preservato il sistema di deposito cauzionale e restituzione adatto al riciclaggio, come quello in vigore nei paesi nordici.